



COMUNE DI MURISENGO

Provincia di Alessandria

VERBALE AFFERENTE LA SEDUTA PUBBLICA DEL CONSIGLIO COMUNALE E VERBALE DI DELIBERAZIONE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione

Convocazione d'urgenza

DELIBERAZIONE N° 14

OGGETTO: Tassa sui servizi indivisibili (TASI) fabbricati rurali ad uso strumentale - Conferma aliquote per l'anno 2018

L'anno duemiladiciotto addì 01/03/2018 nella sala delle adunanze del Comune, convocati alle ore 18:00 i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione, all'appello risultano:

N°	Nominativo	Presente	Giustificato
1	BAROERO GIOVANNI - Sindaco	Sì	
2	TURINO PIER TERESIO - Assessore	Sì	
3	TUROLLA MIRCO - Consigliere	Sì	
4	FOSSON MARIA CELESTINA - Assessore	Sì	
5	ROCCATELLO LODOVICO - Consigliere	Sì	
6	VITALE EMANUELE - Consigliere	Sì	
7	CALVO MARIA GIUSEPPINA - Consigliere	Sì	
8	QUILICO MONICA ANGELA - Consigliere	Sì	
9	FORNACCA ENRICA - Consigliere	Sì	
10	EANDI MAURO - Consigliere	Sì	
11	BAROCCO GRAZIELLA - Consigliere	Giust.	
	Totale presenti	10	
	Totale assenti	1	

con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott.ssa Maria LO IACONO con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale verbalizzante (art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000),

ricosciuto legale il numero degli intervenuti,

il Signor **BAROERO GIOVANNI**

quale Presidente, ai sensi dell'art.39 comma 3 del D.Lgvo 267/2000 e s.m.i., dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e nell'ordine di trattazione della proposta deliberativa in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 che ha differito i termini per l'approvazione del bilancio al 28.02.2018 nonché il successivo del 9 febbraio 2018 con il quale differisce ulteriormente il termine dal 28 febbraio al 31 marzo 2018;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (legge di stabilità 2014) che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta Municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI i commi da 639 a 704 dell'art. 1 della Legge 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a modificare la normativa in materia di IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 30 in data 24/07/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle componenti IMU, TASI rivolta al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni e TARI che sostituisce la vecchia TARES;

VISTE le proprie delibere n. 35 del 24.07.2014 e n. 17 del 20.07.2015 con le quali venivano determinate le aliquote per la TASI rispettivamente per l'anno 2014 e per l'anno 2015;

VISTA la propria deliberazione n. 11 del 30.03.2017 con la quale venivano confermate le aliquote dell'anno 2016 per la TASI anche per l'anno 2017;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione della TASI dalle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: "14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»";

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

PRESO ATTO che si rende necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (in quota parte) attraverso il gettito TASI 2018;

RICHIAMATI:

l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, tranne che per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 42 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) che proroga il blocco degli aumenti delle aliquote tributarie comunali per l'anno 2017;

- l'art.1 c. 37 della legge 27.12.2017 n. 205 il quale prevede la proroga del blocco per gli Enti locali degli aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato, anche per l'anno 2018;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

RITENUTO necessario determinare e confermare le aliquote della TASI da applicarsi nell'anno 2018 adeguandosi alla Legge 28.12.2015 n.208 che all'art.1 comma 14 esclude dall'applicazione le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e che all'art.1 comma 26 ha disposto il blocco degli aumenti dei tributi locali;

RITENUTO, pertanto di confermare le aliquote TASI 2017 come segue:

- Aliquota TASI del 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- Aliquota TASI del 0,00 per mille per i restanti fabbricati ed aree edificabili;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 14 ottobre 2016 ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis, del DL n. 201 del 2011 convertito nella Legge 214/2011;

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta comunale IUC e della Legge 27/7/2000, n°212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto, rilasciato dal Responsabile competente. a sensi dell'art. 49 – 4° comma, del Decreto legislativo 18/08/2000 n° 267;

voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di determinare e confermare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2018:
Aliquota TASI del **1,00 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
Aliquota TASI del **0,00 per mille** per i restanti fabbricati ed aree edificabili;
2. Di individuare i costi dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, così come individuati nell' **Allegato** al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che tutto quanto deliberato nel presente atto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, ha decorrenza dal 1° gennaio 2017.
4. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 in data 24 luglio 2014.
5. Di dare incarico al funzionario responsabile di provvedere alla trasmissione telematica del presente atto mediante inserimento del testo dello stesso nel "Portale del federalismo Fiscale".

Successivamente, stante la necessità e l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, resi da tutti i presenti e votanti espressi per alzata di mano, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile data l'urgenza di approvare il bilancio entro la scadenza di legge.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BAROERO GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria LO IACONO

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs.267//2000 (T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)

Il responsabile del servizio

ESPRIME

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Parere Tecnico - Amministrativo	Favorevole	22/02/2018	MASOERO Geom. Lucia	Firmato

PUBBLICAZIONE

Si **attesta** che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio OnLine, sul sito Internet di questo Comune, per 15 gg. consecutivi dal _____ Rep. n. _____ come previsto dall'art. 124, c. 1, D. Lvo 18 agosto 2000 n. 267 e dall'art. 32 L. 69/2009

Murisengo, li _____

IL MESSO COMUNALE
F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria LO IACONO

A norma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)

Si certifica

che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio OnLine, sul sito Internet di questo Comune, ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del sopra citato D.Lgs.267/2000.

Murisengo li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Murisengo, li _____